

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Carlo Paoli
Alessandro Scarpellini

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Stefano Finardi

del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO

Lucia Caccia

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Animali da compagnia Bonus solo per la salute

Focus 730. È possibile detrarre le spese per il veterinario, gli esami di laboratorio, interventi e acquisto di farmaci. Importo massimo: 49 euro



È possibile detrarre le spese per il veterinario, per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

MARCO CONTI

Anche voi siete tra le famiglie che possiedono un animale? Utile allora sapere quali sono le principali spese veterinarie che si possono detrarre dai redditi. Condizione base per la detrazione è che le spese siano per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. La detrazione (dall'imposta lorda) spetta al soggetto (anche se non proprietario dell'animale) che ha sostenuto la spesa, ed è pari al 19%, calcolata nel limite massimo di 387,34 euro, con una franchigia di 129,11 euro.

In buona sostanza la detrazione massima spettante è pari a 49,06 euro (arrotondato a 49 euro), cioè il 19% di 258,23 euro (la differenza tra il limite massimo e la franchigia). Come riportato nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), la detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per

l'acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. Pur non essendo più necessario conservare la prescrizione del veterinario, anche le spese sostenute per medicinali veterinari devono essere certificate dal cosiddetto scontrino parlante che riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati.

In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso. La detrazione spetta anche per farmaci venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal Ministero della salute, e per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica, acquistati on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza. La natura del prodotto

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.386

È deducibile l'assegno di mantenimento?

Gli importi inerenti gli assegni di mantenimento erogati a favore del coniuge e disposti dal giudice in pendenza di un provvedimento di separazione sono deducibili dal reddito imponibile ai fini Irpef? E gli importi corrisposti per il mantenimento dei figli?

— LETTERA FIRMATA

Gli importi inerenti gli assegni di mantenimento erogati a favore dell'ex-coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di divorzio, potranno essere dedotti dal reddito complessivo nel limite di quanto disposto nell'apposito Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria; non saranno invece deducibili le somme corrisposte per il mantenimento dei figli. Se l'assegno corrisposto all'ex-coniuge comprende indistintamente anche la quota per i figli, l'importo si considera metà per i figli e metà per il coniuge.

RISPOSTA N. 1.387

Residenza protetta Quali benefici fiscali per la retta

Gradirei sapere se una parte della quota che pago per una residenza protetta, è detraibile come spesa e con quale codice devo segnalarla. Nella residenza protetta nella quale sono, pago una quota mensile per il coordinamento ed una quota mensile per la reperibilità notturna con personale qualificato.

— LETTERA FIRMATA

Gli enti gestori delle strutture di ricovero diurno o residenziale per anziani o disabili hanno l'obbligo di rilasciare ogni anno agli ospiti e ai loro familiari, che integrano la retta, una dichiarazione attestante i costi sostenuti con specifica quota relativa alle prestazioni di carattere sanitario; quindi la detrazione riguarda (se presenti) solo le spese mediche e non anche le spese relative alla retta di ricovero. Altra detrazione può riguardare le «spese per addetti all'assistenza personale», nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana; in tal caso è prevista la detrazione del 19% di una spesa massima pari a 2.100 euro fruibile solo se il reddito complessivo dell'interessato non supera € 40.000 euro. Se le prestazioni

sono rese da una casa di cura o riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all'assistenza rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dalla struttura.

RISPOSTA N. 1.388

Come dichiarare tasse e contributi per la scuola?

All'inizio dell'anno scolastico per mio figlio che frequenta un istituto tecnico ho effettuato un versamento di 21,17 a suo nome, tramite bollettino postale all'Agenzia delle entrate a saldo delle tasse scolastiche e un secondo versamento (sempre a suo nome) di 150 euro come «contributo volontario per l'arricchimento dell'offerta formativa» direttamente alla scuola. Come dichiarare gli importi sul 730 per le detrazioni?

— LETTERA FIRMATA

Le «spese di istruzione», rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico; tra queste spese rientrano le tasse (a titolo di iscrizione e frequenza) e i contributi obbligatori. Le «erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado», invece, non spettano se effettuate nell'interesse del familiare fiscalmente a carico; quindi il versamento deve essere effettuato a nome del padre e non del figlio. Per tale tipo di erogazione non esiste alcun limite massimo di versamento, ma la detrazione non è cumulabile con quella prevista per le spese di frequenza scolastica.

RISPOSTA N. 1.389

730 precompilato Da quale data posso accedere?

Da quale data e come posso accedere al mio modello 730 precompilato?

— LETTERA FIRMATA

Il modello 730/2018 precompilato è stato messo a disposizione del contribuente a partire dal 15 aprile nella sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere è necessario dotarsi del codice Pin che va richiesto o on line al sito di cui sopra, previo inserimento dei dati personali, o all'ufficio presentando il modello di richiesta unitamente ad un documento di identità. Alternativamente potrà accedere al modello anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale o tramite un Caf o un professionista abilitato previa consegna di apposita delega.

Notaio

RISPOSTA N. 1.390

Come si ripartisce l'eredità della zia senza figli?

La sorella di mia mamma è venuta a mancare. Non ha più né figli né marito perché anche loro sono già defunti. L'eredità della zia, per la quale non esiste alcun testamento, deve essere divisa solo fra i suoi fratelli e sorelle ancora in vita o vanno considerati anche i fratelli e sorelle già defunti al momento della scomparsa della zia?

— LETTERA FIRMATA

L'art. 570 c.c. dispone che «a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali». Tuttavia, se uno di questi, fratelli o sorelle, non può accettare l'eredità perché premorto, opera l'istituto della rappresentazione (artt. 467-468 c.c.), secondo il quale subentrano nella quota ad esso spettante i suoi discendenti. Pertanto, nella fattispecie prospettata, l'eredità della defunta zia si devolve ai fratelli e sorelle ancora viventi e, quanto ai fratelli e sorelle già deceduti, ai loro discendenti, che subentrano in parti uguali tra loro nella quota che sarebbe spettata al loro genitore premorto. Ad esempio: se ci sono un fratello e una sorella viventi e c'era un fratello premorto, che ha lasciato a sua volta due figli (nipoti quindi della ora defunta zia), l'eredità spetta ora per 2/6 al fratello vivente, 2/6 alla sorella vivente e 1/6 ciascuno ai due nipoti.

RISPOSTA N. 1.391

Quali diritti sull'appartamento che ho ereditato?

Alla morte del papà noi, tre figli, siamo venuti in possesso dell'appartamento dove il sottoscritto, che qui ha la sua residenza abituale, ha assistito il padre negli ultimi anni di vita. Le due sorelle, entrambe coniugate e con casa propria, sarebbero intenzionate a vendere questo appartamento, ma io non ho la possibilità di acquistare la loro parte. Attualmente riconosco loro un affitto e vorrei continuare così. Le mie sorelle possono vendere l'appartamento senza il mio consenso? Posso viverci fino a che decida diversamente?

— LETTERA FIRMATA

In quanto discendente della defunta Lei non ha automaticamente il diritto di abitazione sull'immobile caduto in successione. L'uso esclusivo da parte Sua dovrebbe quindi essere regolato con le sorelle attraverso un regolare contratto di locazione, avente ad oggetto la quota di 2/3 spettante alle sorelle oppure Lei potrebbe, se trovate un accordo, procedere ad acquistare la quota di 2/3 del diritto di usufrutto dalle sorelle, che in tal modo si solleverebbero anche dall'onere dell'Imu e della

TROVA INCENTIVI

Trecentomila euro dalla Regione per progetti sulle pari opportunità

C'è tempo sino all'11 giugno per presentare domanda al bando Progettare la parità in Lombardia 2018. Attraverso tale bando la Regione intende cofinanziare e sostenere proposte presentate da soggetti iscritti all'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità o Enti locali aderenti alla Rete regionale dei Centri risorse locali di Parità opportunità.

L'iniziativa vuole diffondere una cultura del rispetto verso le donne come base su cui si fonda la promozione delle pari opportunità, anche al fine di prevenire la violenza, attraverso il sostegno a iniziative progettuali in grado di sviluppare interventi locali di informazione, formazione, sensibilizzazione e l'attivazione di servizi mirati.

Possono presentare richieste di contributo: soggetti iscritti all'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le Pari opportunità che, per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, non

perseguano fini di lucro; enti locali territoriali che aderiscono alla Rete regionale dei Centri risorse locali di parità. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 300mila euro e il contributo finanziario sino ad un massimo del 50% del budget complessivo di progetto e non potrà comunque superare la somma di 15mila euro per progetto.

La domanda di contributo e la scheda progetto (parte integrante della domanda di contributo) deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata a: reddidodiautonomia@pec.regione.lombardia.it entro l'11 giugno 2018. Per informazioni e richieste di chiarimento è possibile telefonare ai numeri 02/6765.5207-2406-4886, oppure inviare un messaggio di posta elettronica a: politiche_femminili@regione.lombardia.it. Delibera, decreto, scheda progetto e allegati sono scaricabili sul sito della regione (www.regione.lombardia.it), seguendo il percorso: A portata di mano - La Regione comunica - Bandi.

M.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tasi, mentre Lei da un lato avrebbe la garanzia di poter abitare nell'immobile per tutta la vita e dall'altro avrebbe un esborso più contenuto rispetto all'acquisto della quota di 2/3 della piena proprietà, considerato che l'usufrutto vale meno della piena proprietà. Consideri poi che le sorelle possono vendere a terzi le loro quote di 2/3, ma non certo vendere anche la Sua quota di 1/3: in caso di disaccordo, potrebbero avviare un giudizio di divisione al termine del quale il bene verrebbe venduto per l'intero a terzi o Lei potrebbe essere assegnatario delle quote delle sorelle previo pagamento delle loro quote.

RISPOSTA N. 1.392

Successione: come ripartire le spese?

Come vanno ripartite le spese sostenute per trascrivere una sentenza che ha sciolto la comunione ereditaria tra quattro soggetti (comunione con quote non paritetiche) attribuendo l'unico immobile in successione ad un solo soggetto?

— LETTERA FIRMATA

La Corte di Cassazione ha risposto al suo quesito con l'ordinanza n. 3532/2014, stabilendo che «il costo per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della Giustizia» è «posto a carico delle parti che da tale servizio ne abbiano tratto vantaggio». Se ne evince, quindi, che l'incombente delle imposte derivanti dall'obbligo di trascrizione della sentenza di divisione grava su tutti gli originari partecipanti alla comunione, in solido tra loro

e in misura delle quote di proprietà. Ciascun comunista sarà perciò tenuto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a pagare le imposte per intero, salvo il successivo diritto di rimborsare in misura delle quote loro spettanti.

Consulente del lavoro

RISPOSTA N. 1.393

In malattia e licenziato: vale la Naspi?

Sono un lavoratore in malattia e sono stato licenziato al termine del periodo di comporto. Non sono ancora abile al lavoro perché devo subire un intervento. Può l'Inps negarmi la Naspi oppure ne ho diritto, non avendo alcun altro sostentamento?

— LETTERA FIRMATA

La Naspi presuppone i seguenti requisiti: lo stato di disoccupazione involontaria, come nel caso del licenziamento; almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Stante la presenza della malattia prima dell'insorgere della disoccupazione, si applica la regola della neutralizzazione dei relativi periodi per poter verificare la sussistenza delle 13 settimane di contribuzione e dei 30 giorni di lavoro. Infatti i periodi di malattia (e

di infortunio) sono da considerare eventi «neutri», che determinano un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro, che ai fini della ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.394

Tempi celeri per sostituire l'amministratore

L'assemblea del nostro condominio ha revocato il nostro amministratore in quanto, per motivi che ora

non sto a dettagliare, è venuta a mancare la nostra fiducia verso di lui. In autunno nomineremo il nuovo amministratore. Chi segue il nostro condominio nel frattempo, dovesse succedere qualcosa di particolare?

— LETTERA FIRMATA

La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea la quale, di regola, provvede altresì alla nomina del nuovo amministratore. Per inciso, se l'assemblea non riesca a deliberare, si potrà richiedere all'Autorità giudiziaria la nomina del nuovo amministratore. L'amministratore revocato, nel frattempo, è tenuto ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto ad ulteriori compensi (cfr. art. 1129, c. 8 del cc.). Si tratta di una norma volta da un lato a stimolare i condomini a nominare

celermente un nuovo amministratore per sbloccare una gestione che rimarrebbe altrimenti paralizzata a pochi atti e dall'altro a costringere l'amministratore a convocare l'assemblea per la nomina del suo successore dovendo egli, diversamente, lavorare senza compenso. Entrambi, infine, in caso di inerzia dell'assemblea, potrebbero rivolgersi al Giudice per la nomina di un amministratore giudiziario (art. 1129, c.1 del cc.).

RISPOSTA N. 1.395

Infiltrazioni, chi paga la perizia del consulente

Abito all'ultimo piano e da un anno ho delle infiltrazioni nel mio appartamento. Assemblea e amministratore finora non sono intervenuti, ed io ho perso la pazienza. Il mio avvocato mi ha consigliato di promuovere un accertamento tecnico preventivo e di affidarmi al responso del consulente tecnico che il giudice nominerà. Io sono quasi sicura di ottenere una risposta a me favorevole. Come si ripartirà la spesa per il consulente tecnico nominato dal giudice, nel caso egli dimostri che la causa delle infiltrazioni è la mancanza di manutenzione del tetto o di qualche suo elemento?

— LETTERA FIRMATA

L'accertamento tecnico preventivo è una procedura prevista dalla legge ed esperibile da chiunque abbia urgenza, prima di un ricorso, di fare verificare uno stato dei luoghi, le cause dei danni e la misura degli stessi. In questa fase non si decide nulla. E' come se ci si limitasse a fare, con tutte le cure del caso, una attenta fotografia dell'esistente dando una risposta al perché il luogo e/o le cose esaminate siano in quello stato. Tale procedura si conclude con il deposito della relazione tecnica e non comporta alcuna valutazione in merito alle ragioni delle parti. Le spese dell'accertamento sono poste a carico della parte richiedente, e nel successivo giudizio di merito saranno prese in considerazione come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (cfr. Cass. 17.8.2017 n.20139).

@Trova
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desidero mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

• compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217

• consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118

• manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it

• vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

L'ECO DI BERGAMO